

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza in data odierna dell'insegnante Cecere Concetta di scuola scuola Sec. di I grado in servizio nel plesso Cazzago di questo Istituto Comprensivo;

Visto che il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

Considerata l'impossibilità di sostituire il docente assente con personale libero dal servizio;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto ;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

Considerato che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

## DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve al Sig./Sig.ra Rovere Maristella a partire dal giorno odierno in sostituzione del titolare Cecere Concetta

**Pianiga, 14/01/2019**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**  
**Dott.ssa Stefania Papparella**